



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.57 del 7 Marzo 2022

Riunione del 01.03.2022

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente Estensore

55.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S.D. PALLAVOLO SOVERATO in persona del Presidente p.t.**
- **Dott. Antonio Matozzo n.q. di Presidente p.t. S.S. PALLAVOLO SOVERATO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il provvedimento del Giudice di Lega n. 11/2022 del 28 gennaio 2022 con il quale sono stati deferiti il sodalizio S.S. PALLAVOLO SOVERATO ed il dott. Antonio Matozzo quale Presidente del medesimo, per non aver adempiuto a quanto disposto dall'art. 2bis commi 4 e 5 del RA , per essere risultato inadempiente e comunque non in regola nei tempi per gli obblighi in essere nei confronti della tesserata *omissis*, come da atto della Lega già inviato al sodalizio;

esaminata la documentazione acquisita;

letta la memoria difensiva depositata dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri;

OSSERVA

Con comunicazione del 17 gennaio 2022, il Direttore Generale della Lega Pallavolo Femminile informava il Giudice di Lega di aver ricevuto in data 16 gennaio 2022 una PEC dal sig. Guido Caccamo con la quale si dava conto del mancato pagamento da parte del sodalizio Volley Soverato del 30% del compenso pattuito in favore dell'atleta rappresentata sig.ra *omissis*, percentuale per la quale risultava non versata la somma di € 1.100,00.

Con comunicazione Pec in pari data, l'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri, in nome e per conto del sodalizio, contestava l'assunto dell'atleta, eccependo che la stessa aveva percepito tutto quanto di sua spettanza e che null'altro era dovuto.



Disposti ed espletati i necessari adempimenti istruttori, ritenendo sussistere l'inadempimento del sodalizio almeno per due terzi della mensilità spettante all'atleta per il mese di dicembre 2021, stante la perentorietà dei termini sanciti dall'art. 2bis del Regolamento per l'ammissione ai Campionati di Pallavolo A1 e A2 Femminile, il Giudice di Lega deferiva il sodalizio ed il legale rapp.te p.t. dinanzi questo Tribunale, proponendo la sanzione di 1 punto nella classifica di Regular Season della stagione sportiva 2021/2022 per il sodalizio e la sanzione della interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega per la durata di un mese a carico del legale rapp.te.

Il Tribunale, pertanto, disponeva la convocazione di entrambi i deferiti per l'udienza dell'01 marzo 2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In detta udienza comparivano l'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri per entrambi gli incolpati, nonché il dott. Antonio Matozzo, entrambi collegati da una medesima postazione con evidenti problemi di connessione. L'Avv. Gualtieri chiedeva termine per produrre memoria e documenti ed il Tribunale, anche in ragione delle difficoltà tecniche palesate dai comparenti, tratteneva in decisione il procedimento, assegnando però alla parte termine fino al 5 marzo per il deposito di note illustrative e documenti.

In data 02.03.2022, pertanto, perveniva memoria difensiva a firma dell'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri, corredata dei documenti ivi richiamati, nella quale sostanzialmente si eccepiva che il mancato pagamento del rateo di corrispettivo relativo al mese di dicembre 2021 fosse stato legittimo in quanto l'atleta – a far data dal 24.11.2021 – si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, omettendo di presentarsi agli allenamenti di volta in volta fissati ed adducendo a giustificazione della propria condotta motivi di salute ritenuti pretestuosi dal sodalizio, anche perché contraddetti dalla condotta successivamente assunta dall'atleta la quale, trasferitasi ad altro sodalizio in data 05.01.2022, tre giorni dopo – nella vigenza del periodo di astensione dall'attività agonistica prescritto per motivi di salute dalla dott.ssa *omissis* in data 10.12.2021 – veniva regolarmente convocata per una partita valevole per il campionato di serie B1 girone F.

All'esito di detta produzione, lette le argomentazioni difensive degli incolpati e presa visione della documentazione prodotta, il Tribunale così decideva.



Occorre innanzitutto evidenziare come la circostanza del mancato pagamento da parte del sodalizio del rateo di corrispettivo spettante all'atleta per il mese di dicembre 2021 sia pacifica e che pertanto non necessiti di ulteriori accertamenti.

Rileva però il sodalizio deferito che tale mancato pagamento non possa essere qualificato come inadempimento e che pertanto non possa integrare alcuna violazione delle norme dettate dall'art. 2bis commi 4 e 5 RAC, atteso che l'atleta – benchè regolarmente convocata – aveva omesso di rispondere alle convocazioni e di prendere parte agli allenamenti di volta in volta fissati.

Anche tale circostanza – ovverosia l'assenza dell'atleta - risulta pacifica e non necessita di ulteriori accertamenti, in considerazione dei messaggi whatsapp, delle mail acquisite agli atti e, soprattutto, delle certificazioni mediche offerte all'attenzione di questo Tribunale: verbale di pronto soccorso del 29.11.2021, certificato del dott. *omissis* del 25.11.2021, certificato della dott.ssa *omissis* del 10.12.2021 ed infine certificato della dott.ssa *omissis* del 16.12.2021.

Assume però il sodalizio che la documentazione medica prodotta dall'atleta sia generica, strumentale e contraddittoria e che nonostante tali evidenze sia però stata presa dal Giudice di Lega a fondamento della propria decisione, senza dare analoga rilevanza al certificato rilasciato in data 25.11.2021 dal medico sociale dott. *omissis* il quale, visitata l'atleta, giudicava la stessa idonea senza riserve all'esercizio dell'attività fisica.

La difesa degli incolpati però non coglie nel segno, laddove non considera l'assoluta impossibilità per il Giudice di Lega – e analogamente per questo Tribunale – di entrare nel merito delle certificazioni rilasciate da medici e/o strutture sanitarie e valutare, peraltro senza le necessarie competenze e sulla scorta di mere allegazioni di parte, l'idoneità o meno dell'atleta a svolgere attività agonistica.

La prescrizione di astensione dall'attività sportiva dettata dalla dott.ssa *omissis* in data 10.12.2021 deve essere giuridicamente valutata come causa di forza maggiore ostativa all'adempimento della prestazione facente carico all'atleta ed in tal senso deve leggersi il richiamo operato dal Giudice di Lega alle decisioni 01/2021 e 101/2021 rese dal Collegio di Garanzia dello Sport.



Né appare fondata la residua doglianza degli incolpati, secondo i quali il Giudice di Lega non avrebbe dato pari attenzione e dignità al certificato del medico sociale dott. *omissis* il quale, in data 25.11.2021, attestava l'idoneità dell'atleta all'attività fisica. Ed invero, se il Giudice di Lega non avesse tenuto conto di tale certificato, stante anche quanto riportato nel verbale di Pronto Soccorso del 29.11.2021 (prognosi 7 giorni), non avrebbe ritenuto ingiustificata l'assenza dell'atleta nella prima decade del mese di dicembre e cioè nel periodo antecedente il certificato della dott.ssa *omissis*, datato appunto 10.12.2021.

Si legge infatti nel comunicato del G.S. di Lega che: “*..nel caso in questione, l'atleta ha documentato di aver ricevuto una prescrizione di astensione dall'attività sportiva per il periodo successivo al 10 dicembre 2021 omissis in data 10 dicembre 2021) la cui legittimità non può essere messa in discussione dal Giudice di Lega.....con la conseguenza di essere giustificata per tale periodo ed avere diritto al pagamento del relativo stipendio, come indicato dall'art. 8 del contratto (mentre la stessa non è giustificata per eventuale inattività per la prima decade di dicembre); ne deriva un inadempimento della società per due terzi della mensilità di dicembre 2021*”.

In conclusione, risultando accertato e sussistente l'inadempimento, stante la tassatività delle disposizioni previste dall'art. 2 bis comma 4 RAC, entrambi gli incolpati devono essere ritenuti colpevoli delle violazioni loro ascritte e per l'effetto sanzionati nella misura, tassativa e tipicizzata dettata dal comma 5 del citato art. 2 bis RAC e dall'art. 99 del Regolamento Giurisdizionale.

Data l'esigua rilevanza dell'inadempimento e considerata la vicenda nella sua interezza, il Tribunale ritiene condivisibile la richiesta del Giudice di Lega per l'applicazione nella misura minima delle sanzioni previste e provvede pertanto come indicato in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

accertata la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro contestati e valutata la condotta dei medesimi, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- A carico del sodalizio S.S.D. Pallavolo Soverato s.r.l. la penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica di Regular Season da scontare nella stagione sportiva 2021/2022;



- A carico del legale rappresentante dott. Antonio Matozzo l'interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per mesi 1 (uno)

Roma, 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 7 Marzo 2022